



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, istituito con D.R. n. 3561 del 12.11.2012, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del *Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità* dell'Ateneo.

Art. 2 - Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al DR. 2012/3561 del 12.11.2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore Generale.
4. Ai sensi del successivo art. 17, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

Art. 3 - Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici, nel seguito indicato come "il Dipartimento", ha come finalità lo svolgimento della ricerca, l'erogazione della didattica e lo sviluppo dei rapporti con l'esterno nei campi dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
2. Il Dipartimento eroga la didattica nei campi delle discipline umanistiche mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali di cui all'Ordinamento Didattico emanato ai sensi del DM 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; di Master Universitari di I e II livello e di Corsi e/o Scuole di Specializzazione, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei Settori di cui al successivo comma 4.
3. Nei campi di propria competenza, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica umanistica e ne coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore di cui al successivo comma 4.
4. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia della ricerca, nonché quella dell'insegnamento nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I Settori Scientifico Disciplinari di riferimento ed i Settori Scientifico Disciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento sono inizialmente quelli indicati dal D.R. n. 3561 del 12.11.2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti commi. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.



6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 il Dipartimento:

- a. elabora annualmente, secondo le modalità di cui all'art. 7, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di ricerca, didattica e rapporti con il territorio.
- b. valuta annualmente, in relazione al Piano di sviluppo triennale, sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio.
- c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli e procedimenti organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all' art. 20 della L. 241/90.

7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo, sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.

8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano di sviluppo, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.

9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento si articola in Sezioni, secondo quanto sancito dall'art. 29, comma 7, dello Statuto e di quanto previsto dal successivo Articolo 4.

Art. 4 - Sezioni

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce le Sezioni con apposita delibera approvata con maggioranza dei presenti.

2. Le Sezioni sono unità organizzative che promuovono interessi scientifici e culturali comuni e aggregano risorse professionali, strumentali e tecnologiche, assicurando l'organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e criteri definiti nell'ambito del Dipartimento.

3. I professori e i ricercatori che partecipano ad una Sezione eleggono al loro interno, a maggioranza degli aventi diritto, un Responsabile che ne coordina le attività e che è referente presso gli Organi del Dipartimento per i problemi riguardanti la Sezione.

4. Il numero di partecipanti a ciascuna Sezione è almeno un decimo, approssimato all'intero inferiore, degli afferenti al Dipartimento.

5. Ciascun membro del Consiglio di Dipartimento può partecipare ad una sola Sezione.

6. Le Sezioni sono tenute a monitorare la crescita omogenea delle attività svolte al proprio interno in maniera tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Dipartimento. Inoltre forniscono annualmente alla Giunta il rapporto sull'andamento del Piano di sviluppo triennale di cui al successivo Articolo 7 con riguardo alle proprie attività di ricerca e alle risorse necessarie per realizzarle.

Art. 5 - Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio d'Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 6 - Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti ed delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'assegnazione dei compiti didattici da parte del Dipartimento tiene conto del coordinamento operato dalla Scuola di cui è parte, dalle altre Scuole e dal Senato Accademico. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.





Art. 7 - Piano Triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della ricerca, della didattica e dei rapporti con il territorio.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione del suddetto Piano, utilizzando secondo il principio di efficacia il proprio personale, nonché gli immobili e le attrezzature di cui dispone.

Art. 8 - Articolazione del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a. il Direttore del Dipartimento;
 - b. il Consiglio del Dipartimento;
 - c. la Giunta del Dipartimento.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare l'auto-governo, il Consiglio di Dipartimento o la Giunta possono assegnare ai propri componenti specifiche funzioni e responsabilità.

TITOLO II - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 9 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto secondo le modalità stabilite dagli articoli 21, 22, 23 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento* e tenendo conto delle incompatibilità indicate nell'art. 24 del suddetto Regolamento. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza del Dipartimento;
 - b. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
 - c. cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - d. stabilisce, nei limiti delle competenze dipartimentali, i criteri per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in dotazione al Dipartimento;
 - e. è responsabile dell'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
 - f. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore, qualora, per necessità ed urgenza, adotti provvedimenti su materie di competenza del Consiglio, le sottopone alla ratifica del Consiglio in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive.
4. Il Direttore designa un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 10 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a. promuove le attività del Dipartimento;
 - b. elegge il Direttore del Dipartimento;
 - c. approva il budget economico e degli investimenti e il rendiconto;
 - d. formula richieste al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 29, comma 13, lett. c), dello Statuto, per l'assegnazione di risorse finalizzate all'attivazione di procedimenti di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori ed espleta le relative procedure secondo le condizioni e le modalità specificate nell'art. 6



del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento (art. 3 comma 4 del presente Regolamento di Dipartimento);

- e. propone l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale sottoponendo al Consiglio di Amministrazione l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico del corso, secondo la normativa vigente, purché il Dipartimento sia in grado di assicurare la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori a esso afferenti; il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di studio in deroga a tale soglia, purché adeguatamente motivata e sempre che assicuri la copertura di più del 50 dei CFU delle materie caratterizzanti. Il calcolo sulla copertura dei CFU dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti deve essere effettuato con riferimento ai Settori delle materie caratterizzanti attivati nel Regolamento didattico del corso proposto, tenendo conto dei requisiti di sostenibilità. La permanenza di tali condizioni è sottoposta a verifica con periodicità corrispondente alla durata di un ciclo del corso di studio e, comunque, nel caso di modifica del Regolamento didattico del corso di studio. Ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità dei corsi di studio, definite dal Ministero. Il corso di studio istituito e attivato dal Consiglio di Amministrazione è incardinato nel Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio d'intesa con altri Dipartimenti sottoponendo allo stesso l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico dei corsi; in questa ipotesi il corso, una volta istituito e attivato, è gestito dal Dipartimento che assicura il maggior numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari attivati delle materie caratterizzanti. Il coordinamento di tali corsi di studio si avvale della Scuola secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 13, lettera b) dello Statuto;
- f. propone l'istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei; l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge; l'istituzione di corsi di Master universitari, che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio;
- g. assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto previsto dal precedente art. 6, nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di cui all'art. 11 comma 1 dello Statuto, in base al quale i professori e ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo;
- h. fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili e per l'utilizzazione delle attrezzature, in considerazione delle necessità delle singole e specifiche aree scientifiche, delle sezioni e dei gruppi di ricerca eventualmente costituiti al suo interno;
- i. decide sulla gestione e sulla finalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e acquisite;
- j. approva il Piano triennale di sviluppo e programmazione quale strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio; a seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, monitorandone l'attuazione;
- k. approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento e con l'interesse delle singoli specifiche aree scientifiche, delle sezioni e dei gruppi di ricerca eventualmente costituiti al suo interno; l. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto dell'Ateneo e dai Regolamenti;
- m. al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la gestione complessiva, il Consiglio di Dipartimento può assegnare ai propri componenti specifiche funzioni.
- n. approva i regolamenti interni di sua competenza.

Art. 11 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;



- b. un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
 - c. rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15 % dei professori e dei ricercatori purché sia prevista la presenza di almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato del Dipartimento; i rappresentanti di cui al presente punto sono eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo, durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - d. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura pari al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - e. un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per la durata dell'assegno di ricerca.
2. I diritti, i doveri e le garanzie degli afferenti al Dipartimento sono definiti dagli articoli 19 e 20 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.

Art. 12 - Ordine del giorno, modalità di riunione, numero legale, votazioni e funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore che ne prepara l'ordine del giorno, formulato e pubblicizzato secondo le modalità stabilite nell'art. 10 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*.
2. Le modalità di riunione, il numero legale, le procedure e la validità delle votazioni e delle delibere, il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 8, 9, 11 e 12 del sopra citato Regolamento di Ateneo.

Art. 13 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio.
2. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato, fatta eccezione per quanto attiene alle procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori.

Art. 14 - Composizione della Giunta di Dipartimento

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, e fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo, la Giunta del Dipartimento è così composta: Direttore, un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D, Vice-Direttore, con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti, sei professori ordinari, sei professori associati, sei ricercatori, facenti parte del Consiglio di Dipartimento, eletti in modo da assicurare la rappresentanza di genere.
2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora necessario, l'elezione di almeno un componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti viene garantita scegliendo come rappresentante di genere quello più votato considerando tutte le componenti indistintamente. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità anagrafica. Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Qualora un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o, nel caso dei membri elettivi, sia assente almeno alla metà delle riunioni di Giunta convocate nel corso di un anno solare, il Direttore ne dà comunicazione al Rettore che provvede alla nomina del primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente; in



mancanza, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

4. I membri della Giunta sono nominati con Decreto del Rettore, restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 15 - Convocazione e funzionamento della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà più uno dei componenti della Giunta, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vice-Direttore o, in sua assenza, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.

2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

3. Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

4. Le delibere adottate su temi per i quali la Giunta ha ricevuto apposita delega dal Consiglio sono valide se prese a maggioranza degli aventi diritto.

5. Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale, a cura del segretario verbalizzante. I verbali possono essere consultati anche in versione elettronica da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 - Vice-Direttore

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vice-Direttore che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Di norma, il Vice-Direttore cessa dall'ufficio insieme con il Direttore. In caso di anticipata cessazione del Direttore, il Vice-Direttore resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Direttore.

Art. 17 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

TITOLO III DIDATTICA

Art. 18 - Lauree, Lauree magistrali, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai corsi di studio di cui al precedente art. 3, comma 2, nel rispetto di quanto disposto dal *Regolamento didattico di Ateneo* e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. e), del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, o altresì proporre la modifica, l'accorpamento o la soppressione a norma dell'art. 7 del medesimo Regolamento.

3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia. Il Dipartimento promuove l'integrazione e il coordinamento tra i corsi di dottorato in esso presenti nelle forme consentite dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 19 - Commissioni per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un incarico di insegnamento nel corso di studio. Fa parte della Commissione una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso stesso in numero pari al 10 % della componente dei professori e ricercatori. Tali rappresentanti restano in carica per due anni ovvero fino al conseguimento del titolo e il mandato è rinnovabile una sola volta. Qualora vi siano docenti titolari di un incarico di insegnamento che non appartengono al Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato, l'istituzione della Commissione di Coordinamento didattico è obbligatoria.





2. Nel caso di Corsi di Laurea e di Corsi di Laurea Magistrali che si pongano in continuità, allo scopo di integrare ed armonizzare l'offerta didattica complessiva, il Dipartimento può istituire un'unica Commissione per il Coordinamento didattico composta da tutti i docenti impegnati nella didattica e dai rappresentanti degli studenti.

3. Con riferimento ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento, per ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, un Coordinatore tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel corso stesso. Qualora il Corso di Studio sia proposto da più Dipartimenti, il Coordinatore potrà essere designato tra gli appartenenti a tutti i Dipartimenti proponenti il corso. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.

4. Il Coordinatore della Commissione per il Coordinamento didattico:

- a) promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento;
- b) convoca e presiede la Commissione;
- c) sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio in materia didattica;
- d) collabora con il Direttore del Dipartimento nei rapporti con il Nucleo di valutazione e nella valutazione dei requisiti dell'offerta formativa;
- e) partecipa alle riunioni della Consulta dei Coordinatori di corso di studio ove istituita presso la Scuola.

5. La Commissione, per quanto di sua competenza:

- a) coordina l'attività didattica;
- b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche;
- c) sperimenta nuove modalità didattiche;
- d) espleta tutte le funzioni istruttorie e quelle delegate dal Consiglio di Dipartimento e formula proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, che potrà modificarle fornendone ampia e puntuale motivazione;
- e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 20 - Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore ai pari di un corso di studio.

Art. 21 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 32 dello Statuto. La Commissione è composta da quattro professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da quattro studenti, di cui un dottorando.

2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Svolge le funzioni di Presidente un professore componente della Commissione designato dal Consiglio di Dipartimento.

4. Partecipa alle riunioni della Commissione, il Segretario amministrativo del Dipartimento o un suo delegato in qualità di segretario verbalizzante.

5. I compiti della Commissione sono stabiliti dall'art. 32 dello Statuto e i risultati delle sue attività costituiscono la fonte dei resoconti per il Nucleo di Valutazione.

6. La Commissione, inoltre, riporta annualmente i risultati della propria attività al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento, alle Commissioni dei corsi di studio e ai Collegi dei corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento.





Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e ai vigenti Regolamenti di Ateneo.